

## APPROVAZIONE DEL TESTO DEL CODICE CIVILE

### Libro IV - Delle obbligazioni Titolo I - Delle obbligazioni in generale

#### **Art. 1224 Danni nelle obbligazioni pecuniarie**

Nelle obbligazioni che hanno per oggetto una somma di danaro, sono dovuti dal giorno della mora gli interessi legali, anche se non erano dovuti precedentemente e anche se il creditore non prova di aver sofferto alcun danno. Se prima della mora erano dovuti interessi in misura superiore a quella legale, gli interessi moratori sono dovuti nella stessa misura.

Al creditore che dimostra di aver subito un danno maggiore spetta l'ulteriore risarcimento. Questo non è dovuto se è stata convenuta la misura degli interessi moratori .